



Avamprogetto

Legge federale sull'imposizione separata delle vincite ai giochi in denaro nel luogo del domicilio fiscale al momento della determinazione del risultato

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del [data]¹,
decreta:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 1990² sull'imposta federale diretta

Inserire prima del titolo del capitolo 6

Art. 38a Vincite ai giochi in denaro

¹ Le vincite ai giochi in denaro, nella misura in cui non siano esenti da imposta secondo l'articolo 24 lettere i–j, sono imposte individualmente e separatamente a partire dall'importo indicato all'articolo 24 lettera i^{bis}.

² Esse soggiacciono in tutti i casi ad un'imposta annua intera.

³ La deduzione dei costi delle poste giocate e delle poste prelevate dal conto in linea del giocatore è disciplinata dall'articolo 33 capoverso 4.

⁴ L'aliquota dell'imposta è fissata all'11,5 per cento della vincita imponibile.

Art. 89 cpv. 1 lett. b

¹ Le persone assoggettate all'imposta alla fonte conformemente all'articolo 83 capoverso 1 sono tassate secondo la procedura ordinaria ulteriore se:

¹ FF 20XX ...

² RS 642.11

- b. dispongono di proventi non imponibili alla fonte; non sono tassate secondo la procedura ordinaria ulteriore per i proventi da prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza e per le vincite ai giochi in denaro imposte separatamente secondo l'articolo 38 e 38a.

Art. 105 cpv. 5

⁵ Chi realizza vincite ai giochi in denaro secondo l'articolo 38a è assoggettato a imposta per tali vincite nel Cantone in cui ha il domicilio fiscale al momento della determinazione del risultato.

2. Legge federale del 14 dicembre 1990³ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 4b cpv. 1, terzo periodo

Chi realizza vincite ai giochi in denaro secondo l'articolo 11 capoverso 3^{bis} è assoggettato a imposta per tali vincite nel Cantone in cui ha il domicilio fiscale al momento della determinazione del risultato.

Art. 7 cpv. 4 lett. l^{bis}

⁴ Sono esenti dall'imposta soltanto:

l^{bis}, le singole vincite, sino a concorrenza dell'importo previsto dall'articolo 24 lettera i^{bis} della legge federale del 14 dicembre 1990⁴ sull'imposta federale diretta (LIFD) oppure sino a concorrenza di un importo più elevato secondo il diritto cantonale, derivanti:

1. dalla partecipazione ai giochi di grande estensione ammessi secondo la LGD, e
2. dalla partecipazione ai giochi da casinò in linea ammessi secondo la LGD.

Art. 11 cpv. 3^{bis}

^{3bis} Le vincite ai giochi in denaro, nella misura in cui non siano esenti da imposta secondo l'articolo 7 capoverso 4 lettere l–m, sono imposte individualmente e separatamente a partire dall'importo indicato all'articolo 24 lettera i^{bis} LIFD. La deduzione dei costi delle poste giocate è disciplinata dall'articolo 9 capoverso 2 lettera n.

³ RS 642.14

⁴ RS 642.11

Art. 33a cpv. 1 lett. b

¹ Le persone assoggettate all'imposta alla fonte conformemente all'articolo 32 capoverso 1 sono tassate secondo la procedura ordinaria ulteriore se:

- b. dispongono di sostanza e proventi non imponibili alla fonte; non sono tassate secondo la procedura ordinaria ulteriore per i proventi da prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza e per le vincite ai giochi in denaro imposte separatamente secondo l'articolo 11 capoverso 3 e 3^{bis}.

3. Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva⁵

Art. 29 cpv. 3

³ L'istanza può essere presentata prima:

- a. in presenza di uno dei seguenti motivi:
 - 1. cessazione dell'assoggettamento,
 - 2. scioglimento di una persona giuridica,
 - 3. fallimento,
 - 4. vincite ai giochi in denaro soggette a imposizione separata secondo l'articolo 38a⁶ LIFD.
- b. qualora conseguenze particolarmente rigorose lo giustificino.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁵ RS 642.21

⁶ RS 642.11

CONSULTAZIONE